

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA INTERCOMUNALE PER L'INTERVENTO SULL'HANDICAP

Art.1

I Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo V.C., Montecatini V.C. e la Comunità Montana della Val di Cecina istituiscono nei loro territori la Consulta zonale per l'intervento sull'handicap. Alla Consulta aderisce l'Usl 15.

Art.2

La Consulta è istituita per rappresentare, nel contesto delle politiche sociali ed assistenziali dei Comuni, le istanze dei cittadini portatori di handicap e delle loro famiglie, per promuovere la migliore qualità della vita e far conoscere le esigenze ed i bisogni emergenti dalle componenti sociali rappresentate nella consulta stessa.

Art.3

La Consulta zonale è composta da:

- Sindaco o suo delegato di ogni Comune;
- Presidente della Comunità Montana o suo delegato;
- N.5 rappresentanti nominati dalle associazioni (riconosciute e non) dei portatori di handicap;
- N.1 rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;
- N.1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
- Presidente o suo delegato del Distretto Scolastico n.22;
- N.1 rappresentante degli operatori addetti alla formazione professionale;
- Responsabile del GOIF della Usl 15;
- Responsabile del SAS o suo delegato.

I membri della Consulta vengono nominati, previa comunicazione delle organizzazioni e degli Enti interessati, dalla Giunta della Comunità Montana; prestano la loro opera volontariamente e decadono con la scadenza della legislatura.

Art.4

La Consulta è presieduta dal presidente dell'organismo che, a seguito della completa applicazione della L.R.42/92, gestirà gli aspetti socio – assistenziali dei Comuni della Val di Cecina e avrà la stessa sede di detto organismo.

La Consulta è convocata di norma due volte all'anno per la predisposizione dei programmi di lavoro e per la verifica degli stessi.

La convocazione è fatta del Presidente e può venire richiesta anche da 2/3 dei componenti della Consulta stessa.

Art.5

La Consulta collabora alla:

- predisposizione degli interventi atti a realizzare le finalità di cui all'art.2 , alla loro realizzazione e verifica;
- predisposizione di progetti obiettivo attinenti l'handicap fisico, psichico e sensoriale, alla loro realizzazione e verifica.

Art.6

La Consulta deve essere informata tempestivamente di tutte le iniziative che Comuni e Usl intraprenderanno, sulla base delle rispettive competenze, per i problemi dell'handicap.

Art.7

La Consulta al suo interno può organizzarsi in sottogruppi per temi specifici e può avvalersi della consulenza di organismi di interesse per la categoria (Uff. del lavoro – Consulta del volontariato – Associazionismo, ecc.).

Art.8

Gli EE.LL., ognuno nei limiti assegnati dalla disponibilità del proprio bilancio, provvedono a farsi carico delle spese di funzionamento della Consulta. Alla realizzazione delle iniziative approvate dalla Consulta vi provvederanno gli EE.LL. e le Associazioni, per quanto di rispettiva competenza.

Art.9

La Consulta rappresenta le istanze dei portatori di handicap alle Amministrazioni Provinciale e Regionale.

NORMA TRANSITORIA

In attesa della definitiva applicazione della L.R.42/92 la Consulta sarà presieduta dal Presidente della Comunità Montana e avrà sede presso la sede della Comunità Montana.
